

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 20-10-2022**

**Messaggio n. 3805**

**OGGETTO: Indennità *una tantum* pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione**

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l'Istituto ha fornito le istruzioni per l'erogazione delle indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni con riferimento all'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge.

In particolare, con la predetta circolare è stato precisato che l'indennità *una tantum* in argomento, per i lavoratori dipendenti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Tanto premesso, si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l'aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Si chiarisce, ulteriormente, che l'indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui *"le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero"* e di cui articolo 4, comma 3-bis, della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95 per cento della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l'elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell'Istituto a valle dell'erogazione delle indennità *una tantum* da parte dell'Inps, di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell'ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgrilIndividuale>, l'elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità *una tantum* articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi per la terza emissione dell'anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Si precisa che l'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi